



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

200/15 sub 1

DECRETO DIRIGENZIALE N. 544 /DA del ' 18 OTT 2023 '

Oggetto: Contenzioso **CAS C/ BONATTI+VERLAME+altri-** Liquidazione Sentenza n. 764/2023 della Corte d'Appello di Palermo limitatamente al pagamento delle spese legali al **distrattario Avv. Adriana Lanzillotti** ;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio di opposizione al Pignoramento promosso da questo Consorzio dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo R.G.533/2020 C/ Bonatti+altri è stata emessa la sentenza n. 764/2023 del 18/4/2023 notificata il 26/4/2023 con la quale questo Ente è stato condannato, tra l'altro, alla refusione delle spese legali per € 14.366,00 oltre accessori in favore della BONATTI SpA da liquidare in favore del legale distrattario Avv. Adriana Lanzillotti, come da prospetto in calce, per una spesa complessiva di € 17.181,74;

Vista la nota dell'avv. Lanzillotti trasmessa con mail del 17/10/2023 con la quale comunica il proprio codice IBAN nonché il proprio regime fiscale esente da IVA;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 17.181,74 al cap. 131 del redigendo Bilancio 2023/2025 che presente adeguata disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 764/2023 della Corte d'Appello di Palermo, che si allega, il pagamento di € 17.181,74 esente IVA e Rit. Acc. come da prospetto in calce in favore del legale distrattario avv. Adriana Lanzillotti cod. fisc. LNZDRN89B59F158R con studio sito in Messina Corso Cavour, 95 mediante bonifico bancario sul c/c IBAN IT21F 02008 32974 001272 455086 alla stessa intestato.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale f.f.

Ing. Dario Costantino

Sentenza 764/2023 Corte d'Appello di Palermo

Avv. Adriana Lanzillotti

Spese non impon.	0
Onorari	14.366,00
Spese generali	2.154,90
CPA	660,84
Tot. Imponibile	17.181,74
IVA 22%	0
Tot. Fattura	17.181,74
Ritenuta d'acconto 20% su € 0	0
Netto da liquidare	€ 17.181,74

PEC

Tipo E-mail

PEC

Da

- - < avv.adrianalanzillotti@pec.it >

A

< autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto

Relata di notifica a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 1 e 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 sentenza n. 764/2023 bonatti + altri c. cas corte appello palermo

Martedì 02-05-2023 18:48:07

Relata di notifica a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 1 e 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto avv. Adriana Lanzillotti (C.F. LNZ DRN 89B59 F158R) del foro di Messina, con studio in Messina, Corso Cavour 95, indirizzo pec. da cui esegue le notifiche: avv.adrianalanzillotti@pec.it, indirizzo presente nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia; nella mia qualità di procuratore e difensore della l'impresa Bonatti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. Andrea Colombo, con sede in Parma, Via Nobel n. 2/a, (P. IVA 02188130153) giusta procura in atti nella causa iscritta al RG n. 533/2020 presso la Corte di appello di Palermo;

HO NOTIFICATO AD OGNI EFFETTO DI LEGGE

l'allegata sentenza n. 764/2023, emessa in data 23/03/2023 e pubblicata in data 18/04/2023 dalla Corte di Appello di Palermo, II sezione civile conforme a quella estratta dal fascicolo informatico iscritto al n. 533/2020 Rg presso la Corte di appello di Palermo a:

- Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del presidente e legale rap ppt, con sede in Messina, contrada Scoppo snc P.IVA: 01962420830 ivi trasmettendone copia all'indirizzo pec: autostradesiciliane@posta-cas.it, estratto da INI-PEC - l'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico;

ATTESTO

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative vigenti che le copia telematica allegata della sentenza n. 764/2023, Repert. n. 752/2023 del 18/04/2023 emessa in data 23/03/2023 e pubblicata in data 18/04/2023 dalla Corte di Appello di Palermo, II sezione civile, Repert. n. 752/2023 del 18/04/2023 è conforme alla relativa copia informatica e al relativo duplicato informatico presenti nel fascicolo informatico iscritto al n. 533/2020 Rg presso la Corte di Appello di Palermo pendente tra il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADIE SICILIANE contro BONATTI S.P.A. +altri dal quale la stessa è stata estratta;

ATTESTO

da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriore allegati informatici sottoscritti digitalmente:

- sentenza n. 764/2023, emessa il 23/03/2023 e pubblicata il 18/04/2023 dalla Corte di Appello di Palermo, II sezione civile.

Messina, 2.5.2023


File: Relata di notifica a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 3 bis della legge 21.1.1994 n. 53 sentenza bonatti cas.docx

Dimensioni: 20525 byte

Riferimento temporale: Mar, 02 Mag 2023 16:39:52 UTC

Impronta Hash SHA256:

30ea8e043744c8149c53bd5b4f69d167caf3445c7f59882e324140ef1b4f262e



Avv. Adriana Lanzillotti

Allegati:

27776418s.pdf 27776418s.pdf.p7m 27776418s_(1).pdf

Relata di notifica a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 3 bis della legge 21.1.1994 n. 53 sentenza bonatti cas.pdf

Relata di notifica a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 3 bis della legge 21.1.1994 n. 53 sentenza bonatti cas.pdf.p7m

Dati Tecnici:

message.eml sostitutiva.xml testo_email.html Daticert.xml

Consorzio per le
AUTOSTRADIE SICILIANE

Prot. 13324

del 03-05-2023 Sez. A



M. Carfagna

03/05/2023, 08:49



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - riunita in Camera di Consiglio
e composta dai Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1) Dott. Giuseppe Lupo | Presidente |
| 2) Dott.ssa Virginia Marletta | Consigliere |
| 3) Dott.ssa Rossana Guzzo | Consigliere rel. est. |
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 533 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020

TRA

Consorzio per le Autostrade Siciliane, con sede in Messina, contrada Scoppo (C.F. e Partita I.V.A.: 01962420830), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberta Candia e Avv. Luigi Miconi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Roberta Candia in Palermo nella Via Luigi Pirandello n. 2;

appellante

Bonatti s.p.a., con sede in Parma, Via Nobel n. 2/a, (P. IVA 02188130153), elettivamente domiciliata in Messina, Corso Cavour, 95, rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Lanzillotti giusta procura in atti.

appellato

EDILBITUGLASS ITALIANA srl, con sede in Pomezia (RM) via Laurentina KM 25, n.68, P.I. 00907341002, elettivamente domiciliata in Messina, Corso Cavour, 95, presso lo studio dell'avv. Roberta Cavatoli che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

appellato

"VERLAME SRL" (cf/P.Iva n. 01805970835) con sede legale in Capri Leone, Frazione Rocca, c.da Piano Gruiulli snc - ME in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Versaci ing. Valeria (nata a Palermo il 13/09/1974), avente causa di "CARIBONI STRADE E GALLERIE SPA" (quale capogruppo dell'ATI con la BENEDETTO VERSACI spa, con sede in Rocca Capri Leone, Via Provinciale, C.F: 02420930139), nonché di questa ultima in proprio e n.q. ed in persona del medesimo legale rappresentante pro tempore ing. Valeria Versaci, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo Starvaggi e Massimo Nicola Marchese del Foro di Patti.

appellato

Pantano Massimiliano (C.F. PNTMSM72S19F158S), con studio in Messina, via La Farina isolato 278 n.7.

appellato contumace

e nei confronti di

Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, (C.F. 80012000826), in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in Palermo via De Gasperi, 81, è per legge domiciliato.

appellato, terzo pignorato

UNICREDIT SpA (P.IVA 00348170101), filiale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Via Campolo n. 65.

appellato, terzo pignorato, contumace

Conclusioni dell'appellante: "VOGLIA LA CORTE DI APPELLO Adversis reiectis - accogliere l'appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane avverso la

sentenza in epigrafe indicata, e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza medesima; - ritenere e dichiarare fondata – e conseguentemente accogliere – la opposizione proposta dal CAS avverso l'esecuzione forzata promossa da Bonatti s.p.a., dichiarando la inammissibilità, la improcedibilità, la nullità e, comunque, la invalidità del procedimento di esecuzione promosso dalla Bonatti SpA, con atto di precetto del 12 gennaio 2017 e del successivo pignoramento presso terzi del 27 marzo 2017, nonché degli interventi spiegati dalla stessa Bonatti SpA, da Massimiliano Pantano, da Edilbituglass Italiana s.r.l. e da Verlame s.r.l.; - con condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio”.

Conclusioni dell'appellata Bonatti s.p.a.: *“L'avv. Adriana Lanzillotti precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito in tutti gli atti e verbali di causa precedenti e chiede che la causa venga decisa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”*

Conclusioni dell'appellata Edilbituglass Italiana s.r.l.: *“L'avv. Cavatoli, con le presenti note d'udienza, precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito nella propria comparsa di costituzione nuovo procuratore nonché a tutti gli atti e verbali di causa versati in atti, anche del precedente procuratore, e chiede che la causa venga decisa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso i compensi.”*

Conclusioni della Verlame s.r.l. come da distinte note telematiche depositate dai due procuratori: *“all'udienza del 25.11.2022 l'Avvocato Starvaggi Paolo, deposita le correnti note nell'interesse esclusivo della Verlame s.r.l., si riporta alla propria posizione processuale nonché comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata,*

contestando quanto ex adverso sostenuto poiché infondato in fatto e diritto. Si precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito in tutti gli atti e verbali di causa, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre a favore del procuratore antistatario.” “L'avv. Massimo Nicola Marchese per l'appellata Verlame srl, si riporta alla propria posizione processuale nella quale insiste. Precisa le proprie conclusioni come da precedenti atti e verbali di causa, anche del primo grado di giudizio, da intendersi qui tutti qui richiamati e trascritti, insistendo in tutte le domande, eccezioni e conclusioni e chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione coi termini di cui all'art. 190 cpc.”.

Conclusioni Assessorato: come da comparsa di costituzione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 4933 emessa l'8-11 novembre 2019 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c. promossa dal Consorzio per le Autostrade Siciliane (nel prosieguo anche solo Consorzio o C.A.S.) alla esecuzione promossa nei suoi confronti, in forza di titolo esecutivo costituito da una sentenza di condanna, dalla società Bonatti s.p.a. con atto di pignoramento presso terzi - eseguito presso l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana (nel prosieguo solo Assessorato) e presso il relativo tesoriere, la Unicredit s.p.a. - notificato il 21-27 marzo 2017 e che aveva dato luogo al procedimento di esecuzione forzata iscritto al n.ro 1722/2017 R. Es. nel quale erano intervenuti la stessa Bonatti sulla scorta di altro titolo, la Edibutuglass Italiana s.r.l., la Verlame s.r.l. anche quale capogruppo dell'A.T.I. con la Benedetto Versaci s.p.a., e Pantano Massimiliano.

In sintesi il giudicante, riportandosi a precedenti pronunciamenti del proprio Ufficio, riteneva che l'opponente, pur costituito con la partecipazione di enti territoriali e disegnato per perseguire un interesse pubblico, ossia l'ammodernamento della viabilità in Sicilia attraverso la realizzazione, il completamento e la manutenzione della rete autostradale dell'isola, operava nel settore dei pubblici appalti, nella gestione delle correlate economie ed in regime di pareggio di bilancio e come tale rientrava, in base al disposto dell'art.2 del D.L.vo 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali (T.U.E.L.), tra i consorzi "*che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale*" per i quali la stessa disposizione esclude l'applicazione delle altre norme del T.U.E.L.; conseguentemente, valutava come assorbito l'esame delle doglianze dell'opponente afferenti alla violazione delle previsioni dell'art.159 del T.U.E.L. sollevate sotto il duplice profilo, da un lato, della invalidità del pignoramento in quanto eseguito presso un soggetto diverso dal tesoriere del Consorzio, dall'altro e in ogni caso, della impignorabilità delle somme apprese in quanto vincolate ai sensi del secondo comma della prefata disposizione normativa; più in generale, non ravvisava nella fattispecie in delibazione la sussistenza di vincoli di impignorabilità i quali, distinti da meri vincoli di destinazione o di spesa rivolti esclusivamente ai preventivati destinatari di pubbliche risorse, in base al principio posto dall'art.2740 comma 2 c.c. avrebbero potuto sorgere solo in forza di una specifica previsione normativa; escludeva, nello specifico, che quest'ultima potesse individuarsi nel Protocollo sui Privilegi delle Comunità Europee tenuto anche conto della genericità della allegazioni svolte sul punto da parte dell'opponente, prive di indicazione in ordine allo specifico programma comunitario di provenienza delle risorse ed al correlato iter amministrativo di gestione e ciò anche in relazione alla prova della attribuzione all'Assessorato terzo pignorato della qualifica di

"organismo pagatore", ai sensi e per gli effetti della normativa sovranazionale; rilevava, altresì, che l'espropriazione forzata presso terzi e la conseguente assegnazione – nel caso in esame già disposta dal Giudice dell'Esecuzione - non era preclusa dal fatto che si trattasse di somme illiquide o non ancora esigibili o subordinate a rendicontazione essendo sufficiente, alla data del pignoramento, la sussistenza di una posizione giuridica attiva certa in capo al debitore esecutato nei confronti del terzo.

Proponeva appello il Consorzio Autostrade Siciliane ribadendo, mediante richiamo alla legge che lo aveva istituito, al proprio Statuto ed a molteplici provvedimenti giurisdizionali e amministrativi, la propria natura di ente pubblico non economico. Contestava, quindi, la valutazione del primo decidente in ordine alla non applicabilità nei propri confronti dell'art.159 T.U.E.L. riproponendo, quindi, la duplice doglianza afferente alla nullità del pignoramento in quanto non eseguito presso il proprio tesoriere ed alla impignorabilità delle somme in quanto oggetto di apposito vincolo impresso con delibera del proprio Consiglio Direttivo in data 22.12.2016 per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti e per l'espletamento di servizi istituzionali indispensabili. In ogni caso, deduceva l'impignorabilità delle suddette somme alla luce delle norme sia codicistiche (artt. 828 comma 2 e 830 c.c.), dovendosi tali importi includere nel patrimonio pubblico indisponibile in quanto finalizzati al perseguimento di scopi di interesse collettivo, sia sovranazionali, trattandosi di risorse provenienti da fondi strutturali U.E. ed aventi la specifica destinazione di consentire il completamento di alcune opere autostradali, e pertanto, da un lato detenute dalla Regione Siciliana senza dubbio alcuno in veste di intermediario nella erogazione, secondo i noti meccanismi di operatività dei finanziamenti comunitari, dall'altro sottratte alla apprensione per altre finalità e/o da parte di soggetti diversi dal Consorzio, pur se muniti di crediti sorti

per prestazioni rese nell'ambito dell'attività istituzionale di quest'ultimo. Riproponeva anche la questione del carattere meramente futuro, non liquido e condizionato dei crediti pignorati in quanto nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.547 c.p.c. dall'Assessorato la erogazione dei contributi al Consorzio veniva espressamente indicata come subordinata alla effettuazione dei lavori finanziati e alla relativa rendicontazione.

Si costituivano la Bonatti s.p.a., la Verlame s.r.l., in proprio e n.q. indicata in epigrafe, e la Edibituglass Italiana s.r.l. con comparse dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile, invocando il rigetto del gravame.

Si costituiva anche l'Assessorato rimarcando come il Tribunale avesse disposto l'estromissione propria e della Unicredit s.p.a dal giudizio, in quanto meri terzi pignorati, e chiedeva, pertanto, che l'impugnazione venisse dichiarata inammissibile nei propri confronti e l'appellante condannato alla refusione delle spese.

Rimanevano contumaci Pantano Massimiliano e la Unicredit s.p.a..

Tanto premesso, l'impugnazione non risulta meritevole di accoglimento.

Per quel che riguarda la questione della natura giuridica del consorzio, l'appello si sforza di dimostrare un dato che né il giudice di prime cure né quello della fase cautelare della opposizione (v. l'ordinanza del G.E. del 13.5.2017, in atti, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato) hanno posto in dubbio e cioè che il Consorzio per le Autostrade Siciliane sia un ente pubblico non avente carattere imprenditoriale in quanto costituito per il perseguimento di un predeterminato e specifico obiettivo di interesse generale e destinato ad operare senza scopo di lucro.

Tale dato emerge con evidenza già dal contenuto della fonte istitutiva del C.A.S., l'art 16 della Legge n.531/1992, che stabiliva gli scopi principali (*"il completamento di lavori non ancora realizzati, nonché l'esercizio della intere rete assentita in concessione"*) e le peculiari modalità di costituzione (mediante intesa tra l'Anas e la Regione Siciliana, da tradursi in apposita convenzione, sotto approvazione dei Ministeri interessati), prevedendo la partecipazione maggioritaria, tra i soggetti costituenti, della medesima Regione e l'esenzione da rimborso del fondo iniziale di dotazione alla scadenza della concessione.

Anche la giurisprudenza delle Corti superiori citata nell'appello si è limitata, nel tempo, ad affermare tale qualifica. Così, in particolare, la risalente sentenza resa dalla Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione (sent. S.U. n.185/2001) - su cui risultano essere basati, senza ulteriori apporti motivazionali, i provvedimenti dei giudici di merito richiamati dall'opponente, tra cui una recente difforme decisione di altra Sezione di questa Corte solo menzionata nella relativa comparsa conclusionale - che riconobbe la giurisdizione del giudice contabile per il danno cagionato da amministratori del Consorzio sulla scorta, in conformità a suoi precedenti afferenti ai vecchi consorzi che gestivano singoli tratti autostradali dell'isola e nei cui rapporti giuridici l'opponente era ope legis subentrato, di una valutazione combinata dei dati afferenti alla natura degli enti partecipanti ed al compito istituzionale, la gestione della viabilità pubblica autostradale, escludendo che la possibilità di imporre pedaggi o l'obbligo di devoluzione agli enti finanziatori degli eventuali proventi netti costituissero indici rivelatori di una natura imprenditoriale.

La questione dirimente è, piuttosto, quella di verificare l'applicabilità al Consorzio della disciplina del T.U.E.L. .

A tale riguardo, in disparte la considerazione del giudice della fase cautelare del presente giudizio sul fatto che nel Consorzio la partecipazione di (alcuni) Comuni e Province – ossia degli enti territoriali a cui si rivolge precipuamente la prefata disciplina - è ampiamente minoritaria in considerazione del fatto che la gestione di ampi tratti della rete autostradale fisiologicamente travalica ambiti strettamente “locali”, non può che condividersi l'interpretazione dell'art.2 T.U.E.L. operata dal giudice di primo grado il quale ha annoverato il C.A.S. tra i consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale”.

Tale opzione ermeneutica si fonda innanzitutto sul dato testuale, avendo il legislatore utilizzato una locuzione che si focalizza non già sull'aspetto strutturale e per così dire “ontologico” del consorzio costituito da enti locali ma sul profilo funzionale, e, in tale ambito, valorizzato due elementi fattuali, da un lato la “gestione” in concreto di determinate attività, dall'altro che queste ultime, a prescindere dal loro contenuto diretto e dalle modalità di espletamento, abbiano una “rilevanza” di tipo economico-imprenditoriale.

Né va dimenticato, come evidenziato negli scritti difensivi degli appellati, che si è sempre più affermata in giurisprudenza e in dottrina, ma anche a livello legislativo (v. il recente D.L.vo 201/2022 in materia di riordino dei servizi pubblici locali di “rilevanza economica”), una interpretazione dinamica e funzionalistica dei connotati dell'ente pubblico che può anche portare a valutazioni cangianti a seconda del tipo di normativa di cui occorre in concreto verificare l'applicabilità.

Orbene, è incontestabile che il C.A.S., già nel perseguimento dei suoi compiti istituzionali principali, ossia la realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di arterie autostradali – ma lo Statuto (art.1) prevede la facoltà dell'ente “di svolgere attività diverse

da quella principale nonché da quelle analoghe e strumentali ausiliarie del servizio autostradale attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società" – gestisce, anche in veste di concessionario (arg. S.U. Cass. sent. 2817/2003), attività aventi rilevanza economica, affidando costantemente a terzi lavori e servizi, come dimostra la natura di buona parte dei crediti azionati nel procedimento di espropriazione forzata de quo. Va anche rilevato che se è vero che il C.A.S. non persegue uno scopo di lucro, tuttavia la stessa norma istitutiva imponeva che avrebbe dovuto "determinare le tariffe di pedaggio in modo da consentire almeno la copertura dei costi di esercizio, di manutenzione e di rinnovo degli impianti", ossia garantendo il pareggio di bilancio.

Del resto, come evidenziato dal G.E. nell'ordinanza cautelare, la stessa Cassazione ebbe modo di riconoscere, sia pure ai fini dell'inquadramento professionale del personale dipendente, che il Consorzio (all'epoca quello della Autostrada Messina-Palermo), pur essendo un ente pubblico non economico, svolge attività obiettivamente industriale, siccome diretta alla progettazione, costruzione e gestione di arterie autostradali (Cass. Sez. Lavoro, sent. n.12474/91).

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, va negato che per il C.A.S. trovi applicazione l'art.159 T.U.E.L. con riferimento sia al primo comma della norma (invalidità del pignoramento compiuto presso un soggetto diverso dal tesoriere) che al secondo (vincolo di impignorabilità a seguito di delibera apposta dal medesimo ente debitore) onde tutte le censure incentrate sull'operatività di tale disposizione vanno a monte ritenute inconferenti e disattese.

Venendo altri ulteriori motivi di gravame, non può non condividersi, preliminarmente, il rilievo di ordine generale compiuto dal primo giudicante, quello secondo cui che, alla luce dei principi dell'ordinamento, deve escludersi che alcun soggetto giuridico, ivi compresi gli enti pubblici, in assenza di una specifica previsione di legge o di un atto amministrativo che trovi in essa diretto fondamento, possa godere di limitazione alla responsabilità patrimoniale (v. Cass. sent. 19249/11) o alle forme di sottoposizione ad esecuzione forzata (da ultimo, Cass. ord. n.32824/2021).

Nello specifico, non si rinviene alcuna disposizione normativa di tal genere applicabile al C.A.S., non potendo la stessa essere genericamente individuata, come propone l'appellante, nelle disposizioni del codice civile in materia di patrimonio indisponibile degli enti pubblici, posto che in tale patrimonio sarebbe consentito includere la rete autostradale in sé considerata e i manufatti ad essa pertinenti ma non certamente somme di denaro per loro natura fungibili e solo indirettamente destinate a garantire l'espletamento del pubblico servizio.

Non pertinente risulta, poi, il richiamo al Protocollo sulle immunità e i privilegi delle Comunità Europee quale fondamento normativo della impignorabilità delle somme pignorate presso l'Assessorato sull'assunto che queste provengano da fondi U.E..

Al riguardo, va in primo luogo rilevato, nella perdurante assenza di ulteriori specifiche indicazioni da parte del deducente, che, da una lettura combinata della dichiarazione datata 6.4.2017 resa ex art.547 c.p.c. dal Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e dalla allegata nota del Servizio 9 di tale Dipartimento, sembra ricavarci che solo le somme di uno dei due crediti oggetto del pignoramento, quelle destinate al "Completamento dell'Autostrada SR-Gela lotti 6+7 e 8",

provengano, almeno in parte, secondo il meccanismo del co-finanziamento, da stanziamenti sovranazionali.

In ogni caso, a monte, occorre ribadire che i limiti alla esecuzione forzata previsti dal suddetto Protocollo riguardano beni o risorse economiche nella diretta disponibilità di una istituzione comunitaria e non somme che, secondo il sistema di erogazione dei finanziamenti U.E., siano già transitate nella disponibilità del singolo Stato-membro che dovrà curarne l'elargizione al beneficiario finale rispondendo di eventuali inadempimenti; tali somme, infatti, non possono più essere qualificate come averi U.E. tanto che per la loro espropriazione non è richiesta la preventiva autorizzazione della Corte di Giustizia (v., sul punto, la sentenza, citata da una delle società appellate, della Corte di Giustizia del 30.5.2018 nella causa C-370/2016 su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Novara).

Parimenti infondata, se non addirittura inammissibile in quanto non accompagnata da una critica puntuale alle motivazioni del provvedimento impugnato, è l'ultima doglianza riproposta nell'atto di appello, quella incentrata sulla natura dei crediti del Consorzio pignorati presso l'Assessorato perché meramente futuri e condizionati in quanto destinati, alla luce del contenuto testuale della su indicata dichiarazione ex art.547 c.p.c., ad essere adempiuti *“solo in dipendenza della spesa che il Consorzio per le Autostrade Siciliane sosterrà e renderà, in forma di rimborso di spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario e validate nel sistema di monitoraggio Caronte..”*.

Come già evidenziato dal giudice di prime cure, è infatti orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'espropriazione forzata può avere ad oggetto anche crediti futuri (come avviene normalmente per quelli retributivi) o, comunque, non esigibili, condizionati e financo solo eventuali purché essi trovino fonte in un rapporto giuridico

identificato e già esistente all'atto del pignoramento. Si vedano, al riguardo, le argomentazioni e i richiami giurisprudenziali contenuti nella recentissima decisione della Cassazione n.ro 31844/2022 e nella n.ro 25042/2019, quest'ultima resa in un processo di cui erano parti molti degli odierni litiganti in quanto sorto nell'ambito di una procedura esecutiva promossa in danno del Consorzio.

Nella vicenda in delibazione il rapporto giuridico tra l'Assessorato e il C.A.S. e la posizione giuridica attiva di quest'ultimo non sono contestabili ove solo si consideri che gli importi in questione risultavano, alla data del pignoramento, già "*impegnati*" per l'attuazione di interventi di cui il C.A.S. era "*soggetto attuatore*" (v. la summenzionata dichiarazione e la nota allegata).

Al rigetto della impugnazione segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di grado sostenute dalla Bonatti s.p.a., dalla Verlame s.r.l. e dalle Edilbituglass Italiana s.r.l., che si liquidano, tenuto conto del valore della causa ed applicando i parametri minimi e con la massima riduzione consentita dal D.M. n. 55/2014, attesa la semplicità del presente giudizio di appello oltre che la sostanziale omogeneità delle difese, nell'importo di euro 14.366,00 a favore di ciascuna di tali parti, oltre spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Tenuto conto che i nuovi difensori della Bonatti s.p.a e della Edilbituglass Italiana s.r.l. subentrati ai precedenti si sono anch'essi dichiarati antistatari e così hanno fatto genericamente i due difensori che hanno assistito in questo grado la Verlame s.r.l., si provvede alla distrazione cumulativa dei suddetti importi, salva la ripartizione interna tra i professionisti in base all'attività da ciascuno effettivamente svolta.

Per quel che concerne l'Assessorato, si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di difesa. Infatti, premesso che la sua estromissione dal giudizio è stata solo incidentalmente affermata nelle motivazioni del provvedimento impugnato, la evocazione in questa fase del giudizio è stata curata dall'opponente solo ai fini di assicurare la partecipazione di tutte le parti già presenti in primo grado.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
nella contumacia di Pantano Massimiliano e della Unicredit s.p.a.,
rigetta l'appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane avverso la sentenza n. 4933 emessa l'8-11 novembre 2019 dal Tribunale di Palermo.
Condanna l'appellante a rifondere alle società appellate Bonatti s.p.a., Verlame s.r.l., in proprio e n.q. indicata in epigrafe, e Edilbituglass Italiana s.r.l., le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 14.366,00, per ciascuna di esse, oltre spese forfetarie ex D.M. n. 55/2014, C.P.A. e I.V.A. come per legge, disponendo la distrazione, ex art.93 c.p.c., a favore dei procuratori che hanno assistito in giudizio le prefate società.
Compensa le spese tra l'appellante e l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo in data 23.3. 2023.

Il Consigliere est.

Il Presidente

15

Dott.ssa Rossana Guzzo

Dott. Giuseppe Lupo

Sentenza n. 764/2023 pubbl. il 18/04/2023

RG n. 533/2020

Repert. n. 752/2023 del 18/04/2023

1



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - riunita in Camera di Consiglio
e composta dai Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1) Dott. Giuseppe Lupo | Presidente |
| 2) Dott.ssa Virginia Marletta | Consigliere |
| 3) Dott.ssa Rossana Guzzo | Consigliere rel. est. |
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 533 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020

TRA

Consorzio per le Autostrade Siciliane, con sede in Messina, contrada Scoppo (C.F. e Partita I.V.A.: 01962420830), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberta Candia e Avv. Luigi Miconi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Roberta Candia in Palermo nella Via Luigi Pirandello n. 2;

appellante

Bonatti s.p.a., con sede in Parma, Via Nobel n. 2/a, (P. IVA 02188130153), elettivamente domiciliata in Messina, Corso Cavour, 95, rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Lanzillotti giusta procura in atti.

appellato

Firmato Da: GUZZO ROSSANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f1d1a4f1f8e9413
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc56065016ddd3d6142a5950111



Sentenza n. 764/2023 pubbl. il 18/04/2023

RG n. 533/2020

Repert. n. 752/2023 del 18/04/2023

2

EDILBITUGLASS ITALIANA srl, con sede in Pomezia (RM) via Laurentina KM 25, n.68, P.I. 00907341002, elettivamente domiciliata in Messina, Corso Cavour, 95, presso lo studio dell'avv. Roberta Cavatoli che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

appellato

"VERLAME SRL" (cf/P.Iva n. 01805970835) con sede legale in Capri Leone, Frazione Rocca, c.da Piano Gruiulli snc - ME in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Versaci ing. Valeria (nata a Palermo il 13/09/1974), avente causa di **"CARIBONI STRADE E GALLERIE SPA"** (quale capogruppo dell'ATI con la **BENEDETTO VERSACI spa**, con sede in Rocca Capri Leone, Via Provinciale. C.F: 02420930139), nonché di questa ultima in proprio e n.q. ed in persona del medesimo legale rappresentante pro tempore ing. Valeria Versaci, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo Starvaggi e Massimo Nicola Marchese del Foro di Patti.

appellato

Pantano Massimiliano (C.F. PNTMSM72S19F158S), con studio in Messina, via La Farina isolato 278 n.7.

appellato contumace

e nei confronti di

Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, (C.F. 80012000826), in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in Palermo via De Gasperi, 81, è per legge domiciliato.

appellato, terzo pignorato

UNICREDIT SpA (P.IVA 00348170101), filiale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Via Campolo n. 65.

appellato, terzo pignorato, contumace

Conclusioni dell'appellante: *"VOGLIA LA CORTE DI APPELLO Adversis reiectis - accogliere l'appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane avverso la*

Firmato Da: GUZZO ROSSANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 51fd1a4f186e9413
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc56065016ddd3d6142a5950111



sentenza in epigrafe indicata, e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza medesima; - ritenere e dichiarare fondata – e conseguentemente accogliere – la opposizione proposta dal CAS avverso l'esecuzione forzata promossa da Bonatti s.p.a., dichiarando la inammissibilità, la improcedibilità, la nullità e, comunque, la invalidità del procedimento di esecuzione promosso dalla Bonatti SpA, con atto di precetto del 12 gennaio 2017 e del successivo pignoramento presso terzi del 27 marzo 2017, nonché degli interventi spiegati dalla stessa Bonatti SpA, da Massimiliano Pantano, da Edilbituglass Italiana s.r.l. e da Verlame s.r.l.: - con condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio”.

Conclusioni dell'appellata Bonatti s.p.a.: *“L'avv. Adriana Lanzillotti precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito in tutti gli atti e verbali di causa precedenti e chiede che la causa venga decisa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”*

Conclusioni dell'appellata Edilbituglass Italiana s.r.l.: *“L'avv. Cavatoi, con le presenti note d'udienza, precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito nella propria comparsa di costituzione nuovo procuratore nonché a tutti gli atti e verbali di causa versati in atti, anche del precedente procuratore, e chiede che la causa venga decisa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso i compensi.”*

Conclusioni della Verlame s.r.l. come da distinte note telematiche depositate dai due procuratori: *“all'udienza del 25.11.2022 l'Avvocato Starvaggi Paolo, deposita le correnti note nell'interesse esclusivo della Verlame s.r.l., si riporta alla propria posizione processuale nonché comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata,*



contestando quanto ex adverso sostenuto poiché infondato in fatto e diritto. Si precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito in tutti gli atti e verbali di causa, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre a favore del procuratore antistatario.” “L'avv. Massimo Nicola Marchese per l'appellata Verlame srl, si riporta alla propria posizione processuale nella quale insiste. Precisa le proprie conclusioni come da precedenti atti e verbali di causa, anche del primo grado di giudizio, da intendersi qui tutti qui richiamati e trascritti, insistendo in tutte le domande, eccezioni e conclusioni e chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione coi termini di cui all'art. 190 cpc.”.

Conclusioni Assessorato: come da comparsa di costituzione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 4933 emessa l'8-11 novembre 2019 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c. promossa dal Consorzio per le Autostrade Siciliane (nel prosieguo anche solo Consorzio o C.A.S.) alla esecuzione promossa nei suoi confronti, in forza di titolo esecutivo costituito da una sentenza di condanna, dalla società Bonatti s.p.a. con atto di pignoramento presso terzi - eseguito presso l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana (nel prosieguo solo Assessorato) e presso il relativo tesoriere, la Unicredit s.p.a. - notificato il 21-27 marzo 2017 e che aveva dato luogo al procedimento di esecuzione forzata iscritto al n.ro 1722/2017 R. Es. nel quale erano intervenuti la stessa Bonatti sulla scorta di altro titolo, la Edibutuglass Italiana s.r.l., la Verlame s.r.l. anche quale capogruppo dell'A.T.I. con la Benedetto Versaci s.p.a., e Pantano Massimiliano.



5

In sintesi il giudicante, riportandosi a precedenti pronunciamenti del proprio Ufficio, riteneva che l'opponente, pur costituito con la partecipazione di enti territoriali e disegnato per perseguire un interesse pubblico, ossia l'ammodernamento della viabilità in Sicilia attraverso la realizzazione, il completamento e la manutenzione della rete autostradale dell'isola, operava nel settore dei pubblici appalti, nella gestione delle correlate economie ed in regime di pareggio di bilancio e come tale rientrava, in base al disposto dell'art.2 del D.L.vo 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali (T.U.E.L.), tra i consorzi "*che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale*" per i quali la stessa disposizione esclude l'applicazione delle altre norme del T.U.E.L.; conseguentemente, valutava come assorbito l'esame delle doglianze dell'opponente afferenti alla violazione delle previsioni dell'art.159 del T.U.E.L. sollevate sotto il duplice profilo, da un lato, della invalidità del pignoramento in quanto eseguito presso un soggetto diverso dal tesoriere del Consorzio, dall'altro e in ogni caso, della impignorabilità delle somme apprese in quanto vincolate ai sensi del secondo comma della prefata disposizione normativa; più in generale, non ravvisava nella fattispecie in delibazione la sussistenza di vincoli di impignorabilità i quali, distinti da meri vincoli di destinazione o di spesa rivolti esclusivamente ai preventivati destinatari di pubbliche risorse, in base al principio posto dall'art.2740 comma 2 c.c. avrebbero potuto sorgere solo in forza di una specifica previsione normativa; escludeva, nello specifico, che quest'ultima potesse individuarsi nel Protocollo sui Privilegi delle Comunità Europee tenuto anche conto della genericità della allegazioni svolte sul punto da parte dell'opponente, prive di indicazione in ordine allo specifico programma comunitario di provenienza delle risorse ed al correlato iter amministrativo di gestione e ciò anche in relazione alla prova della attribuzione all'Assessorato terzo pignorato della qualifica di



6

"organismo pagatore", ai sensi e per gli effetti della normativa sovranazionale; rilevava, altresì, che l'espropriazione forzata presso terzi e la conseguente assegnazione – nel caso in esame già disposta dal Giudice dell'Esecuzione - non era preclusa dal fatto che si trattasse di somme illiquide o non ancora esigibili o subordinate a rendicontazione essendo sufficiente, alla data del pignoramento, la sussistenza di una posizione giuridica attiva certa in capo al debitore esecutato nei confronti del terzo.

Proponeva appello il Consorzio Autostrade Siciliane ribadendo, mediante richiamo alla legge che lo aveva istituito, al proprio Statuto ed a molteplici provvedimenti giurisdizionali e amministrativi, la propria natura di ente pubblico non economico. Contestava, quindi, la valutazione del primo decidente in ordine alla non applicabilità nei propri confronti dell'art.159 T.U.E.L. riproponendo, quindi, la duplice doglianza afferente alla nullità del pignoramento in quanto non eseguito presso il proprio tesoriere ed alla impignorabilità delle somme in quanto oggetto di apposito vincolo impresso con delibera del proprio Consiglio Direttivo in data 22.12.2016 per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti e per l'espletamento di servizi istituzionali indispensabili. In ogni caso, deduceva l'impignorabilità delle suddette somme alla luce delle norme sia codicistiche (artt. 828 comma 2 e 830 c.c.), dovendosi tali importi includere nel patrimonio pubblico indisponibile in quanto finalizzati al perseguimento di scopi di interesse collettivo, sia sovranazionali, trattandosi di risorse provenienti da fondi strutturali U.E. ed aventi la specifica destinazione di consentire il completamento di alcune opere autostradali, e pertanto, da un lato detenute dalla Regione Siciliana senza dubbio alcuno in veste di intermediario nella erogazione, secondo i noti meccanismi di operatività dei finanziamenti comunitari, dall'altro sottratte alla apprensione per altre finalità e/o da parte di soggetti diversi dal Consorzio, pur se muniti di crediti sorti



7

per prestazioni rese nell'ambito dell'attività istituzionale di quest'ultimo. Riproponeva anche la questione del carattere meramente futuro, non liquido e condizionato dei crediti pignorati in quanto nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.547 c.p.c. dall'Assessorato la erogazione dei contributi al Consorzio veniva espressamente indicata come subordinata alla effettuazione dei lavori finanziati e alla relativa rendicontazione.

Si costituivano la Bonatti s.p.a., la Verlame s.r.l., in proprio e n.q. indicata in epigrafe, e la Edibituglass Italiana s.r.l. con comparse dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile, invocando il rigetto del gravame.

Si costituiva anche l'Assessorato rimarcando come il Tribunale avesse disposto l'estromissione propria e della Unicredit s.p.a dal giudizio, in quanto meri terzi pignorati, e chiedeva, pertanto, che l'impugnazione venisse dichiarata inammissibile nei propri confronti e l'appellante condannato alla refusione delle spese.

Rimanevano contumaci Pantano Massimiliano e la Unicredit s.p.a..

Tanto premesso, l'impugnazione non risulta meritevole di accoglimento.

Per quel che riguarda la questione della natura giuridica del consorzio, l'appello si sforza di dimostrare un dato che né il giudice di prime cure né quello della fase cautelare della opposizione (v. l'ordinanza del G.E. del 13.5.2017, in atti, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato) hanno posto in dubbio e cioè che il Consorzio per le Autostrade Siciliane sia un ente pubblico non avente carattere imprenditoriale in quanto costituito per il perseguimento di un predeterminato e specifico obiettivo di interesse generale e destinato ad operare senza scopo di lucro.



8

Tale dato emerge con evidenza già dal contenuto della fonte istitutiva del C.A.S., l'art 16 della Legge n.531/1992, che stabiliva gli scopi principali (*"il completamento di lavori non ancora realizzati, nonché l'esercizio della intere rete assentita in concessione"*) e le peculiari modalità di costituzione (mediante intesa tra l'Anas e la Regione Siciliana, da tradursi in apposita convenzione, sotto approvazione dei Ministeri interessati), prevedendo la partecipazione maggioritaria, tra i soggetti costituenti, della medesima Regione e l'esenzione da rimborso del fondo iniziale di dotazione alla scadenza della concessione.

Anche la giurisprudenza delle Corti superiori citata nell'appello si è limitata, nel tempo, ad affermare tale qualifica. Così, in particolare, la risalente sentenza resa dalla Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione (sent. S.U. n.185/2001) - su cui risultano essere basati, senza ulteriori apporti motivazionali, i provvedimenti dei giudici di merito richiamati dall'opponente, tra cui una recente difforme decisione di altra Sezione di questa Corte solo menzionata nella relativa comparsa conclusionale - che riconobbe la giurisdizione del giudice contabile per il danno cagionato da amministratori del Consorzio sulla scorta, in conformità a suoi precedenti afferenti ai vecchi consorzi che gestivano singoli tratti autostradali dell'isola e nei cui rapporti giuridici l'opponente era ope legis subentrato, di una valutazione combinata dei dati afferenti alla natura degli enti partecipanti ed al compito istituzionale, la gestione della viabilità pubblica autostradale, escludendo che la possibilità di imporre pedaggi o l'obbligo di devoluzione agli enti finanziatori degli eventuali proventi netti costituissero indici rivelatori di una natura imprenditoriale.

La questione dirimente è, piuttosto, quella di verificare l'applicabilità al Consorzio della disciplina del T.U.E.L. .



A tale riguardo, in disparte la considerazione del giudice della fase cautelare del presente giudizio sul fatto che nel Consorzio la partecipazione di (alcuni) Comuni e Province – ossia degli enti territoriali a cui si rivolge precipuamente la prefata disciplina - è ampiamente minoritaria in considerazione del fatto che la gestione di ampi tratti della rete autostradale fisiologicamente travalica ambiti strettamente "locali", non può che condividersi l'interpretazione dell'art.2 T.U.E.L. operata dal giudice di primo grado il quale ha annoverato il C.A.S. tra i consorzi "che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale".

Tale opzione ermeneutica si fonda innanzitutto sul dato testuale, avendo il legislatore utilizzato una locuzione che si focalizza non già sull'aspetto strutturale e per così dire "ontologico" del consorzio costituito da enti locali ma sul profilo funzionale, e, in tale ambito, valorizzato due elementi fattuali, da un lato la "gestione" in concreto di determinate attività, dall'altro che queste ultime, a prescindere dal loro contenuto diretto e dalle modalità di espletamento, abbiano una "rilevanza" di tipo economico-imprenditoriale.

Né va dimenticato, come evidenziato negli scritti difensivi degli appellati, che si è sempre più affermata in giurisprudenza e in dottrina, ma anche a livello legislativo (v. il recente D.L.vo 201/2022 in materia di riordino dei servizi pubblici locali di "rilevanza economica"), una interpretazione dinamica e funzionalistica dei connotati dell'ente pubblico che può anche portare a valutazioni cangianti a seconda del tipo di normativa di cui occorre in concreto verificare l'applicabilità.

Orbene, è incontestabile che il C.A.S., già nel perseguimento dei suoi compiti istituzionali principali, ossia la realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di arterie autostradali – ma lo Statuto (art.1) prevede la facoltà dell'ente "di svolgere attività diverse



da quella principale nonché da quelle analoghe e strumentali ausiliarie del servizio autostradale attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società” – gestisce, anche in veste di concessionario (arg. S.U. Cass. sent. 2817/2003), attività aventi rilevanza economica, affidando costantemente a terzi lavori e servizi, come dimostra la natura di buona parte dei crediti azionati nel procedimento di espropriazione forzata de quo. Va anche rilevato che se è vero che il C.A.S. non persegue uno scopo di lucro, tuttavia la stessa norma istitutiva imponeva che avrebbe dovuto “determinare le tariffe di pedaggio in modo da consentire almeno la copertura dei costi di esercizio, di manutenzione e di rinnovo degli impianti”, ossia garantendo il pareggio di bilancio.

Del resto, come evidenziato dal G.E. nell'ordinanza cautelare, la stessa Cassazione ebbe modo di riconoscere, sia pure ai fini dell'inquadramento professionale del personale dipendente, che il Consorzio (all'epoca quello della Autostrada Messina-Palermo), pur essendo un ente pubblico non economico, svolge attività obiettivamente industriale, siccome diretta alla progettazione, costruzione e gestione di arterie autostradali (Cass. Sez. Lavoro, sent. n.12474/91).

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, va negato che per il C.A.S. trovi applicazione l'art.159 T.U.E.L. con riferimento sia al primo comma della norma (invalidità del pignoramento compiuto presso un soggetto diverso dal tesoriere) che al secondo (vincolo di impignorabilità a seguito di delibera apposta dal medesimo ente debitore) onde tutte le censure incentrate sull'operatività di tale disposizione vanno a monte ritenute inconferenti e disattese.



11

Venendo altri ulteriori motivi di gravame, non può non condividersi, preliminarmente, il rilievo di ordine generale compiuto dal primo giudicante, quello secondo cui che, alla luce dei principi dell'ordinamento, deve escludersi che alcun soggetto giuridico, ivi compresi gli enti pubblici, in assenza di una specifica previsione di legge o di un atto amministrativo che trovi in essa diretto fondamento, possa godere di limitazione alla responsabilità patrimoniale (v. Cass. sent. 19249/11) o alle forme di sottoposizione ad esecuzione forzata (da ultimo, Cass. ord. n.32824/2021).

Nello specifico, non si rinviene alcuna disposizione normativa di tal genere applicabile al C.A.S., non potendo la stessa essere genericamente individuata, come propone l'appellante, nelle disposizioni del codice civile in materia di patrimonio indisponibile degli enti pubblici, posto che in tale patrimonio sarebbe consentito includere la rete autostradale in sé considerata e i manufatti ad essa pertinenti ma non certamente somme di denaro per loro natura fungibili e solo indirettamente destinate a garantire l'espletamento del pubblico servizio.

Non pertinente risulta, poi, il richiamo al Protocollo sulle immunità e i privilegi delle Comunità Europee quale fondamento normativo della impignorabilità delle somme pignorate presso l'Assessorato sull'assunto che queste provengano da fondi U.E..

Al riguardo, va in primo luogo rilevato, nella perdurante assenza di ulteriori specifiche indicazioni da parte del deducente, che, da una lettura combinata della dichiarazione datata 6.4.2017 resa ex art.547 c.p.c. dal Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e dalla allegata nota del Servizio 9 di tale Dipartimento, sembra ricavarsi che solo le somme di uno dei due crediti oggetto del pignoramento, quelle destinate al "Completamento dell'Autostrada SR-Gela lotti 6+7 e 8",



provengano, almeno in parte, secondo il meccanismo del co-finanziamento, da stanziamenti sovranazionali.

In ogni caso, a monte, occorre ribadire che i limiti alla esecuzione forzata previsti dal suddetto Protocollo riguardano beni o risorse economiche nella diretta disponibilità di una istituzione comunitaria e non somme che, secondo il sistema di erogazione dei finanziamenti U.E., siano già transitate nella disponibilità del singolo Stato-membro che dovrà curarne l'elargizione al beneficiario finale rispondendo di eventuali inadempimenti; tali somme, infatti, non possono più essere qualificate come averi U.E. tanto che per la loro espropriazione non è richiesta la preventiva autorizzazione della Corte di Giustizia (v., sul punto, la sentenza, citata da una delle società appellate, della Corte di Giustizia del 30.5.2018 nella causa C-370/2016 su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Novara).

Parimenti infondata, se non addirittura inammissibile in quanto non accompagnata da una critica puntuale alle motivazioni del provvedimento impugnato, è l'ultima doglianza riproposta nell'atto di appello, quella incentrata sulla natura dei crediti del Consorzio pignorati presso l'Assessorato perché meramente futuri e condizionati in quanto destinati, alla luce del contenuto testuale della su indicata dichiarazione ex art.547 c.p.c., ad essere adempiuti *"solo in dipendenza della spesa che il Consorzio per le Autostrade Siciliane sosterrà e renderà, in forma di rimborso di spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario e validate nel sistema di monitoraggio Caronte.."*

Come già evidenziato dal giudice di prime cure, è infatti orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'espropriazione forzata può avere ad oggetto anche crediti futuri (come avviene normalmente per quelli retributivi) o, comunque, non esigibili, condizionati e financo solo eventuali purché essi trovino fonte in un rapporto giuridico



identificato e già esistente all'atto del pignoramento. Si vedano, al riguardo, le argomentazioni e i richiami giurisprudenziali contenuti nella recentissima decisione della Cassazione n.ro 31844/2022 e nella n.ro 25042/2019, quest'ultima resa in un processo di cui erano parti molti degli odierni litiganti in quanto sorto nell'ambito di una procedura esecutiva promossa in danno del Consorzio.

Nella vicenda in delibazione il rapporto giuridico tra l'Assessorato e il C.A.S. e la posizione giuridica attiva di quest'ultimo non sono contestabili ove solo si consideri che gli importi in questioni risultavano, alla data del pignoramento, già "*impegnati*" per l'attuazione di interventi di cui il C.A.S. era "*soggetto attuatore*" (v. la summenzionata dichiarazione e la nota allegata).

Al rigetto della impugnazione segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di grado sostenute dalla Bonatti s.p.a., dalla Verlame s.r.l. e dalle Edilbituglass Italiana s.r.l., che si liquidano, tenuto conto del valore della causa ed applicando i parametri minimi e con la massima riduzione consentita dal D.M. n. 55/2014, attesa la semplicità del presente giudizio di appello oltre che la sostanziale omogeneità delle difese, nell'importo di euro 14.366,00 a favore di ciascuna di tali parti, oltre spese forfetarie ex D.M. n. 55/2014, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Tenuto conto che i nuovi difensori della Bonatti s.p.a e della Edibituglass Italiana s.r.l. subentrati ai precedenti si sono anch'essi dichiarati antistatari e così hanno fatto genericamente i due difensori che hanno assistito in questo grado la Verlame s.r.l., si provvede alla distrazione cumulativa dei suddetti importi, salva la ripartizione interna tra i professionisti in base all'attività da ciascuno effettivamente svolta.



14

Per quel che concerne l'Assessorato, si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di difesa. Infatti, premesso che la sua estromissione dal giudizio è stata solo incidentalmente affermata nelle motivazioni del provvedimento impugnato, la evocazione in questa fase del giudizio è stata curata dall'opponente solo ai fini di assicurare la partecipazione di tutte le parti già presenti in primo grado.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
nella contumacia di Pantano Massimiliano e della Unicredit s.p.a.,
rigetta l'appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane avverso la sentenza n. 4933 emessa l'8-11 novembre 2019 dal Tribunale di Palermo.
Condanna l'appellante a rifondere alle società appellate Bonatti s.p.a., Verlame s.r.l., in proprio e n.q. indicata in epigrafe, e Edilbituglass Italiana s.r.l., le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 14.366,00, per ciascuna di esse, oltre spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, C.P.A. e I.V.A. come per legge, disponendo la distrazione, ex art.93 c.p.c., a favore dei procuratori che hanno assistito in giudizio le prefate società.
Compensa le spese tra l'appellante e l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo in data 23.3. 2023.

Il Consigliere est.

Il Presidente



Sentenza n. 764/2023 pubbl. il 18/04/2023

RG n. 533/2020

Repert. n. 752/2023 del 18/04/2023

15

Dott.ssa Rossana Guzzo

Dott. Giuseppe Lupo

Firmato Da: GUZZO ROSSANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 51fd1a4f1f8e9413
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc56065016ddd3d6142a5950111



Relata di notifica a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 1 e 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto avv. Adriana Lanzillotti (C.F. LNZ DRN 89B59 F158R) del foro di Messina, con studio in Messina, Corso Cavour 95, indirizzo pec. da cui esegue le notifiche: avv.adrianalanzillotti@pec.it, indirizzo presente nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia; nella mia qualità di procuratore e difensore della l'impresa Bonatti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. Andrea Colombo, con sede in Parma, Via Nobel n. 2/a, (P. IVA 02188130153) giusta procura in atti nella causa iscritta al RG n. 533/2020 presso la Corte di appello di Palermo;

HO NOTIFICATO AD OGNI EFFETTO DI LEGGE

l'allegata sentenza n. 764/2023, emessa in data 23/03/2023 e pubblicata in data 18/04/2023 dalla Corte di Appello di Palermo, II sezione civile conforme a quella estratta dal fascicolo informatico iscritto al n. 533/2020 Rg presso la Corte di appello di Palermo a:

- **Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del presidente e legale rap ppt, con sede in Messina, contrada Scoppo snc P.IVA: 01962420830** ivi trasmettendone copia all'indirizzo pec: autostradesiciliane@posta-cas.it, estratto da INI-PEC - l'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico;

ATTESTO

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative vigenti che le copia telematica allegata della sentenza n. 764/2023, Repert. n. 752/2023 del 18/04/2023 emessa in data 23/03/2023 e pubblicata in data 18/04/2023 dalla Corte di Appello di Palermo, II sezione civile, Repert. n. 752/2023 del 18/04/2023 è conforme alla relativa copia informatica e al relativo duplicato informatico presenti nel fascicolo informatico iscritto al n. 533/2020 Rg presso la Corte di Appello di Palermo pendente tra il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE contro BONATTI S.P.A. +altri dal quale la stessa è stata estratta;

ATTESTO

da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici sottoscritti digitalmente:

- sentenza n. 764/2023, emessa il 23/03/2023 e pubblicata il 18/04/2023 dalla Corte di Appello di Palermo, II sezione civile.

Messina, 2.5.2023

File: Relata di notifica a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 3 bis della legge 21.1.1994 n. 53
sentenza bonatti cas.docx

Dimensioni: 20525 byte

Riferimento temporale: Mar, 02 Mag 2023 16:39:52 UTC

Impronta Hash SHA256:

30ea8e043744c8149c53bd5b4f69d167caf3445c7f59882e324140ef1b4f262e

Avv. Adriana Lanzillotti

Avv. Adriana Lanzillotti

Corso Cavour, 95 - 98122 Messina
tel. +39 090717566 - fax +39 090670176- 349 7965130
avv.adrianalanzillotti@pec.it

Messina, 17.10.2023

Spett.le

**Consorzio per le Autostrade
Siciliane**

BONATTI-CAS: conteggio PAGAMENTO COMPENSI Sentenza n.
764/2023 pubbl. il 18/04/2023 RG n. 533/2020 Corte di Appello di Palermo
-Seconda Sezione Civile

Con la presente Vi informo che a seguito della sentenza emarginata in oggetto, la Corte di Appello di Palermo, ha condannato il **Consorzio per le Autostrade Siciliane** al pagamento dei compensi professionali, liquidati in euro 14.366,00, oltre spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, C.P.A. e I.V.A. come per legge, disponendo la distrazione, ex art.93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore.

L'importo dovuto è pari ad euro 17.181,74 come da specifica che segue:

Onorari	€ 14.366,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 2.154,90
<u>Cassa Avvocati (4%)</u>	<u>€ 660,84</u>
Totale documento	€ 17.181,74

Indico di seguito le mie coordinate iban per procedere al pagamento richiesto:

IT21F 02008 32974 001272455086

LANZILLOTTI ADRIANA- UNICREDIT

Certa di un fattivo riscontro, con l'occasione porgo distinti saluti

avv. Adriana Lanzillotti